

Messaggio

numero

6714

data

28 novembre 2012

Dipartimento

ISTITUZIONI

Concerne

Decreto legislativo urgente concernente la modifica della Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele dell'8 marzo 1999

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente messaggio ci preghiamo sottoporre il disegno di modifica, con la clausola dell'urgenza, della Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele dell'8 marzo 1999, che deve inderogabilmente entrare in vigore il 1° gennaio 2013 con la nuova denominazione di "Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto".

Infatti il 1° gennaio 2013 entra in vigore la modifica del Codice civile svizzero, in modo particolare il nuovo diritto di protezione degli adulti, che rende indispensabile l'aggiornamento delle disposizioni cantonali in materia di tutele al nuovo diritto federale.

Le motivazioni a sostegno del decreto legislativo urgente, che dovrà essere approvato dalla maggioranza dei membri del Gran Consiglio (cfr. art. 83 cpv. 1 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato), che perderà in ogni caso la sua validità dopo un anno dalla sua entrata in vigore e che non potrà essere rinnovato in via di urgenza, sono le seguenti.

Il 7 marzo 2012, per il tramite di uno specifico messaggio, vi abbiamo sottoposto, per approvazione, la modifica della Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele (RL 4.1.2.2).

Le modifiche sono state condivise dalla maggioranza della Commissione della legislazione che, al riguardo, ha rilasciato il proprio rapporto in data 5 settembre 2012.

Rispetto alle proposte del messaggio è stato unicamente inserito un nuovo articolo 52a che, a seguito dell'esame eseguito da parte dell'apposita Commissione parlamentare di redazione, dopo l'approvazione parlamentare ha assunto, come marginale, la denominazione "*verifica periodica della legge*".

È stato pure stilato un rapporto di minoranza di stessa data.

Il Gran Consiglio ha iniziato il dibattito di entrata in materia nel corso della seduta del 25 settembre per concluderlo il susseguente 26 settembre.

Nel corso della discussione sono stati presentati dei puntuali emendamenti agli articoli 6, 8 e 9 da parte delle deputate Rückert, Kandemir Bordoli, Gysin e Viscardi tendenti a professionalizzare l'attività dei Presidenti delle Commissioni tutorie regionali (CTR; dal 1° gennaio 2013 "Autorità regionali di protezione").

Le modifiche della legge comprensive degli emendamenti sono state approvate a larga maggioranza da parte dei deputati (47 sì, 8 no e 13 astensioni).

Gli emendamenti inseriti dal Parlamento che prevedono, in modo particolare, che il grado di occupazione dei Presidenti non sia inferiore all'80%, ha creato una veemente reazione da parte di quasi tutti i Municipi dei Comuni sede delle CTR (fanno eccezione Lugano e Locarno i cui Presidenti hanno già ora un'attività del 100%).

I motivi di questa reazione sono noti non solo allo scrivente Consiglio ma anche alla Commissione della legislazione a cui sono pure stati trasmessi.

Inoltre, anche i mass media li hanno ripresi nei loro articoli o rendiconti.

Nel contesto di questo specifico messaggio non risulta necessario riprodurli poiché il motivo per il quale vi interpelliamo è unicamente formale.

Infatti i Comuni, concretizzando il loro malcontento, facendo uso della facoltà concessa loro dall'art. 147 della Legge sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998 (RL 1.3.1.1), per il tramite dei loro Municipi hanno depositato presso la Cancelleria dello Stato, entro il termine del 23 novembre, domanda di referendum con l'obiettivo di far stralciare gli emendamenti adottati dal Parlamento. Il referendum è formalmente riuscito conformemente all'art. 42 della Costituzione cantonale (RL 1.1.1.1).

Per raggiungere l'obiettivo sopra menzionato - che rammentiamo, coinvolge unicamente tre articoli - con il referendum vengono in realtà messe in discussione tutte le normative adottate dal Gran Consiglio, che pertanto, non possono entrare in vigore il 1° gennaio 2013 in concomitanza con le modifiche apportate nel Codice civile svizzero (protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto dell'affiliazione).

La necessità di poter disporre delle disposizioni cantonali di applicazione da quella data è indiscutibile. Pertanto, da questa constatazione, l'esigenza di sottoporvi questo decreto legislativo urgente, che riprende gli articoli inseriti nel rapporto di maggioranza della Commissione della legislazione.

Ovviamente la versione degli articoli 6, 8 e 9 non contempla gli emendamenti.

Per quanto riguarda il decreto legislativo urgente, abbiamo previsto una clausola che lo fa decadere con effetto immediato qualora i cittadini dovessero respingere il referendum e approvare, conseguentemente, il testo di legge adottato da parte del Gran Consiglio (comprensivo quindi degli emendamenti), che entrerebbe immediatamente in vigore e che prevede, in modo particolare, che la professionalizzazione dei Presidenti delle autorità regionali di protezione venga concretizzata entro il 1° luglio 2013.

Invitandovi ad approvare l'allegato disegno di decreto legislativo urgente, alla luce delle considerazioni che precedono, vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, M. Borradori

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO URGENTE

concernente la modifica della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele dell'8 marzo 1999

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 7 marzo 2012 n. 6611 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto di maggioranza 5 settembre 2012 n. 6611 R1 della Commissione della legislazione;
- visto il messaggio 28 novembre 2012 n. 6714 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I.

La legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele dell'8 marzo 1999 è così modificata:

Titolo

Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto

Art. 1

La presente legge disciplina l'organizzazione delle autorità di protezione e la procedura.

Art. 2

¹L'autorità di protezione dei minori e degli adulti è esercitata dall'autorità regionale di protezione.

²L'autorità giudiziaria di reclamo è la Camera di protezione del Tribunale di appello, che funge pure, in sede unica cantonale, da autorità di vigilanza.

Art. 3

Le competenze delle autorità di protezione sono quelle stabilite dal Codice civile svizzero (CC) e dal regolamento di applicazione di questa legge.

Art. 4

Ufficio delle curatele

Il Consiglio di Stato organizza l'Ufficio delle curatele e ne definisce le competenze.

Art. 5 cpv. 1

¹Ogni autorità giudiziaria o amministrativa, gli organi di polizia, i funzionari ed i pubblici dipendenti, anche se vincolati dal segreto d'ufficio, sono tenuti a comunicare all'autorità di protezione i casi che richiedono un suo intervento ed a trasmettere le informazioni rilevanti per l'adozione di eventuali misure di protezione.

CAPITOLO II Organizzazione delle Autorità regionali di protezione

Art. 6

Autorità regionali di protezione a) Costituzione

¹Sono costituite autorità regionali di protezione. Il regolamento ne definisce i comprensori giurisdizionali e le sedi. Il Consiglio di Stato raccoglie il parere dei municipi interessati.

²L'autorità regionale di protezione rappresenta i comuni dei comprensori giurisdizionali nei rapporti con i terzi per quanto riguarda l'applicazione della presente legge e del diritto di protezione del minore e dell'adulto in genere.

Art. 7 cpv. 1 e 3

¹L'autorità regionale di protezione è composta di due membri permanenti e di un delegato del Comune di domicilio o di dimora abituale della persona di cui si discute il caso o, se assente o domiciliata fuori cantone, del comune di situazione dei suoi beni.

³Ogni autorità regionale di protezione dispone di un segretario. Per il controllo dei rendiconti finanziari deve far capo a persona con specifiche conoscenze finanziarie e contabili.

Art. 8 cpv. 1, 3 e 4

¹Il presidente, il membro permanente, i loro supplenti ed il segretario sono nominati dal Municipio del comune sede (art. 15).

³Il Municipio di ogni Comune del circondario designa un delegato quale membro dell'autorità regionale di protezione ed un supplente.

⁴Il periodo di nomina è di quattro anni e scade il 30 settembre seguente le elezioni comunali. L'autorità regionale di protezione uscente rimane in carica fino alla costituzione di quella nuova.

Art. 9

Requisiti dei membri dell'autorità regionale di protezione

¹Il presidente dell'autorità regionale di protezione deve essere licenziato in diritto; il membro permanente deve avere una formazione, definita dal regolamento, quale operatore sociale, sanitario o pedagogico.

²I membri dell'autorità regionale di protezione devono inoltre soddisfare i requisiti di eleggibilità validi per i curatori.

³I membri dell'autorità regionale di protezione ed i segretari sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione ed aggiornamento organizzati dall'autorità di vigilanza.

Art. 10 cpv. 1

Funzionamento dell'autorità regionale di protezione

¹L'autorità regionale di protezione delibera a numero completo, riservate le misure cautelari urgenti (art. 445 cpv. 2 CC e art. 13 lett. c della presente legge). In caso di assenza di un membro si completa con un supplente.

Art. 11

Il delegato del Comune deve avere le competenze necessarie per svolgere i compiti attribuiti. Partecipa a riunioni, discussioni e decisioni inerenti la persona domiciliata o abitualmente residente nel suo Comune, ha diritto di voto, può esigere la convocazione dell'autorità, cura i contatti con i cittadini e segnala i casi suscettibili di un intervento.

Art. 12 cpv. 1

¹I membri dell'autorità regionale di protezione, il segretario e gli ausiliari sono tenuti al segreto d'ufficio.

Art. 13

Le competenze del presidente sono:

- a) organizzare il lavoro, garantire la gestione ed il funzionamento dell'autorità regionale di protezione;
- b) convocare e dirigere le sedute dell'autorità regionale di protezione;
- c) decidere i provvedimenti cautelari urgenti (art. 445 cpv. 2 CC).

Art. 15

¹Il Comune sede mette a disposizione gratuitamente gli spazi, il mobilio e le attrezzature necessarie al funzionamento dell'autorità regionale di protezione esclusi i costi di gestione.

²Il Municipio provvede alle nomine di sua competenza e assicura quanto necessario al funzionamento dell'autorità. In particolare garantisce, unitamente agli altri comuni del comprensorio, l'offerta di un numero adeguato di curatori professionisti e di curatori privati incaricati dell'esecuzione delle misure di protezione.

Art. 16

Il Cantone partecipa alle spese di funzionamento delle autorità regionali di protezione con un contributo fisso, determinato annualmente dal Consiglio di Stato.

Art. 17 cpv. 2

²I comuni partecipano alla copertura delle rimanenti spese, dopo deduzione delle entrate dell'autorità regionale di protezione, in proporzione al numero dei propri abitanti.

Art. 19

Costi della misura di protezione

¹I costi di gestione (compenso, spese, tasse) della misura di protezione sono a carico della persona interessata o di chi è tenuto al suo sostentamento.

²Se la persona interessata o chi altrimenti è tenuto al suo sostentamento non vi fa fronte, tali costi sono anticipati dall'autorità regionale di protezione.

³Gli anticipi effettuati dall'autorità regionale di protezione nel corso degli ultimi 10 anni possono essere recuperati:

- a) presso l'interessato tenuto conto del suo fabbisogno;
- b) presso chi è tenuto al sostentamento della persona in questione;
- c) trattenendo la somma corrispondente sulla massa ereditaria o presso gli eredi in caso di decesso dell'interessato.

Art. 20

L'autorità regionale di protezione può chiedere l'anticipo delle spese al terzo istante, se la misura risulta essere essenzialmente nel suo interesse.

Art. 21

Per quanto non disciplinato dagli art. 443 e seguenti CC, ai procedimenti definibili mediante una decisione dell'autorità regionale di protezione è applicabile la legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, riservate le norme che seguono.

Art. 22 cpv. 2

²Abrogato

Art. 23 cpv. 2

²Abrogato

Art. 24

Abrogato

Art. 26

Abrogato

Art. 29

¹Le autorità regionali di protezione possono applicare alle proprie decisioni le seguenti tasse:

- a) per l'approvazione di rendiconti morali da fr. 20.-- a fr. 200.--;
- b) per ogni altra decisione fino a fr. 5000.--.

²Possono inoltre condannare la parte soccombente al pagamento delle spese o chiedere anticipi sulle stesse. È applicabile per analogia il Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC) e la legge sulla tariffa giudiziaria del 30 novembre 2010.

Art. 31

¹Per i membri delle autorità regionali di protezione si applicano i motivi di ricusazione previsti dal CPC.

²In caso di contestazione di un singolo membro, decide sulla contestazione l'autorità medesima in assenza del membro interessato. L'autorità regionale di protezione si completa poi con il supplente del membro ricusato o astenuto.

³Ove sia ricusata l'intera autorità regionale di protezione o la maggioranza decide la Camera di protezione del Tribunale di appello. Nel caso di ricusazione dei giudici della Camera di protezione o dell'intero Tribunale di appello si applicano gli art. 45 e 46 della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006.

⁴Nel caso di impossibilità, per l'autorità regionale di protezione, di completarsi nell'ambito della gestione di una procedura, la Camera di protezione del Tribunale di appello decide, in via definitiva, a quale autorità di protezione viciniora assegnare la procedura.

Art. 32

Abrogato

Art. 34

L'istanza, motivata, va presentata per iscritto all'autorità di protezione con allegati i documenti disponibili e l'indicazione delle prove eventualmente da assumere.

Art. 35

Abrogato

Art. 36

¹In caso di privazione della libertà a scopo di assistenza (art. 314b CC) si applicano per analogia gli art. 426 e seguenti CC.

²Il giudice ai sensi dell'art. 439 CC è il presidente della Commissione giuridica istituita dalla legge sull'assistenza sociopsichiatrica del 2 febbraio 1999.

Art. 37

Sono legittimati a chiedere l'adozione di misure di protezione a favore di una persona maggiorenne, l'interessato, il coniuge, il partner registrato, i discendenti, i genitori, gli zii, i fratelli, i nipoti, il municipio del Comune di dimora abituale.

Art. 38

L'istanza, motivata, va presentata per iscritto all'autorità regionale di protezione con allegati i documenti disponibili e l'indicazione delle prove eventualmente da assumere.

Art. 39 cpv. 1

¹L'autorità regionale di protezione trasmette copia dell'istanza all'interessato.

Art. 40

Abrogato

Art. da 42 a 48

Abrogati

Art. 49

Compenso dei curatori I curatori hanno diritto ad un compenso commisurato al lavoro svolto e alla situazione patrimoniale del pupillo. Al Consiglio di Stato è demandato il compito di concretizzare quanto previsto all'art. 404 CC.

Art. 50

Responsabilità Le disposizioni della legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici del 24 ottobre 1988 sono applicabili al regresso di cui all'art. 454 cpv. 4 CC.

Art. 51

¹L'autorità di vigilanza ha la competenza disciplinare nei confronti degli organi di protezione e dei loro membri, l'autorità di protezione nei confronti dei curatori.

²Per le sanzioni e il procedimento si applicano per analogia le disposizioni della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 e della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966.

³Il denunciante non è parte.

⁴Se vi è il sospetto di un illecito penale, gli atti sono trasmessi al Ministero pubblico.

Art. 52

Le procedure pendenti al momento dell'entrata in vigore della nuova legge vengono evase dall'autorità in base alle nuove disposizioni.

Art. 52a

Verifica periodica della legge

Il Consiglio di Stato verifica entro il 31 dicembre 2014 l'efficacia delle misure della legge e delle disposizioni di esecuzione ai sensi del diritto federale, indirizzando al Gran Consiglio un rapporto in merito e proponendo i necessari adeguamenti legislativi per la riorganizzazione delle autorità regionali di protezione in autorità giudiziaria.

II.

La legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 è così modificata:

Art. 42 cpv. 1

¹Il Tribunale di appello è composto di 26 giudici e 12 supplenti ed è suddiviso in tre Sezioni:

- a) invariata;
- b) invariata;
- c) invariata.

Art. 48 lett. a, f (nuova)

La Sezione di diritto civile del Tribunale di appello è composta di 12 giudici e comprende:

- a) la **Prima Camera civile**, di tre membri, che giudica:

in seconda istanza:

- 1. invariato;
- 2. invariato;
- 3. i ricorsi contro le decisioni di autorità amministrative in materia di stato delle persone, di fondazioni e di diritto di famiglia, ad esclusione di quelli attribuiti alla Camera di protezione;
- 4. abrogato;
- 5. invariato;
- 6. abrogato;
- 7. invariato;
- 8. invariato;

e, nella composizione di un giudice unico, decide:

9. invariato;
10. invariato;

e inoltre quale istanza unica cantonale:

11. abrogato;
12. invariato;
13. invariato;

f) la **Camera di protezione**, composta di tre membri, che esercita le funzioni di autorità di vigilanza (art. 441 cpv. 1 CC) e giudica:

in seconda istanza:

1. i reclami contro le decisioni sulle domande di ricusa contro le Autorità regionali di protezione o suoi membri;
2. i reclami per denegata o ritardata giustizia (art. 450a cpv. 2 CC);
3. i ricorsi contro le decisioni disciplinari adottate dalle Autorità regionali di protezione;
4. i ricorsi contro le decisioni del Consiglio di Stato in materia di collocamento in vista d'adozione e di autorizzazione al collocamento di minorenni in vista d'adozione;
5. i ricorsi contro le decisioni del Consiglio di Stato in materia di riconoscimento di istituti privati e di revoca di riconoscimento, come pure in materia di affidamento di minorenni e famiglie;

quale istanza unica cantonale:

6. adotta le decisioni ai sensi della legge federale sul rapimento internazionale dei minori del 21 dicembre 2007 e sulle Convenzioni dell'Aia sulla protezione dei minori e degli adulti;

e, in seconda istanza, nella composizione di un giudice unico, decide:

7. i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione (art. 450 CC);
8. i reclami contro le decisioni della Commissione giuridica istituita dalla legge sull'assistenza sociopsichiatrica (LASP) del 2 febbraio 1999 secondo l'art. 439 cpv. 1 CC;
9. i reclami contro le decisioni in materia di provvedimenti cautelari (art. 445 cpv. 3 CC);
10. la prestazione dell'anticipo (art. 101 cpv. 1 CPC), la prestazione dell'anticipo per l'assunzione delle prove (art. 102 cpv. 1 CPC), il conferimento o la revoca dell'effetto sospensivo ai reclami (art. 450c e art. 450e cpv. 2 CC) e l'autorizzazione dell'esecuzione anticipata di una decisione (art. 315 cpv. 2 CPC).

III.

¹Il presente decreto legislativo, giudicato di natura urgente, è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²Il decreto legislativo entra in vigore il 1° gennaio 2013 e decade il 31 dicembre 2013, riservato il capoverso 3; esso non può essere rinnovato in via d'urgenza.

³Qualora i cittadini ticinesi dovessero approvare, in votazione popolare, il testo di legge avallato dal Gran Consiglio il 26 settembre 2012, il presente decreto legislativo decade con effetto immediato.